Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 aprile 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 13 aprile, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il dott. Enrique Kempff Mercado il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Bolivia.

(3473)

MINISTERO DELLA DIFESA

Decorazioni al valor militare concesse per attività partigiana

Decreto presidenziale 21 gennaio 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
registro n. 11 Difesa-Esercito, foglio n. 348

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BERTUCCELLI Francesco di Orlando, classe 1922, da Viareggio (Lucca). — Volontario fin dai primi giorni della lotta partigiana, partecipava a numerose azioni di guerra distinguendosi per abnegazione e per elevato spirito combattivo. — Durante sette giorni di aspri combattimenti, si prodigava con eccezionale entusiasmo ed ardimento per piegare l'accanita resistenza avversaria infliggendo al nemico elevate perdite. Nel corso di una temeraria azione contro una posizione fortificata nemica, individuato un centro di resistenza avversario che ostacolava fortemente l'attacco del proprio battaglione, lo assaltava con decisione insieme a pochi uomini. Colpito da una raffica di fuoco nemico, prima di esalare l'ultimo respiro, rivolgeva ai commilitoni fiere parole di incitamento alla lotta. — Tovarnik (Jugoslavia), 29 novembre-5 dicembre 1944.

CAMPORESE Aldo di Giuseppe, classe 1914, da Padova. — Comandante di un plotone fucilieri, riceveva l'ordine di conquistare una munitissima posizione nemica più volte attaccata invano. Conscio del difficile compito si lanciava nella lotta alla testa dei suoi uomini, incurante del nutrito fuoco nemico e dell'insidia di un terreno minato. Il suo grido di incitamento continuava ad echeggiare fra il fragore degli scoppi di bombe e di mine, finchè, colpito a morte, cadeva eroicamente sul campo. Tanto luminoso esempio spronava i suoi uomini a perseverare nell'azione fino alla sua conclusione vittoriosa. — Polijana (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

D'ALFONSO Pietro fu Giovanni, classe 1919, da Manoppello (Pescara). — Comandante di squadra mitraglieri, dava prova di abnegazione e di sereno coraggio, durante un lungo periodo di dura lotta partigiana in territorio straniero (Jugoslavia). Nel corso di un duro combattimento contro soverchianti forze nemiche, benchè ferito gravemente continuava a proteggere coi fuoco il ripiegamento del proprio reparto. Allo stremo delle forze, moriva sul campo incitando i commilitoni a persistere nell'azione, dopo aver loro consegnato la sua mitragliatrice raccomandante la massima cura. Fulgido esempio di virtù guerriera e di fede nella causa della libertà. — Spainiski Nijve, 17 gennaio 1945.

DANELUS Zefferino fu Giovanni, classe 1913, da Fontanafredda (Udine). — Valoroso combattente, già distintosi in numerosi combattimenti, era sempre di esempio ai commilitoni per abnegazione e per sprezzo del pericolo. Comandante di squadra fucilieri, durante un violento combattimento, incurante della intensa reazione avversaria, portava con ammirevole slancio i suoi uomini all'attacco di una munita posizione nemica. Visto cadere il suo porta arma, imbracciava il fucile mitragliatore e da breve distanza faceva fuoco — in piedi — contro le feritoie di un fortino. Colpito mortalmente, trovava ancora la forza di incitare i suoi uomini a proseguire nella lotta. — Bobota (Jugoslavia), 22 aprile 1945.

FERRAZZANO Attilio di Giuseppe, classe 1918, da Omignano Cilento (Salerno). — Comandante di un reparto, si rivelava magnifico trascinatore di uomini distinguendosi per valore e per perizia in numerose azioni di guerra. In un aspro combattimento, con pochi uomini ed una sola arma automatica, riusciva a mantenere, durante tredici ore di accanita lotta, una posizione vitale dello schieramento difensivo. Durante una azione di contrassalto, visto cadere il proprio porta arma, lo sostituiva e continuava l'azione di fuoco finchè, colpito a morte, immolava generosamente la sua vita alla causa della libertà. — Crni Vrh (Jugoslavia), 23 giugno 1944.

GATTO Gregorio fu Antonio, classe 1916, da Mileto (Catanzaro). — Volontario nei reparti partigiani fin dal primo giorno di lotta, si distingueva per abnegazione e pre sprezzo del pericolo, riportando una ferita nel corso di un'azione. Durante l'attacco di una munitissima posizione nemica, mentre alla testa del suo plotone si lanciava all'assalto di un fortino, veniva gravemente ferito. Rifiutando ogni soccorso, continuava ad incitare i commilitoni alla lotta finchè, giunto all'estremo delle sue forze, offriva generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Quota Polijana (Jugoslavia), 5 dicembre 1944.

GUGLIELMI Dante fu Ubaldo, classe 1911, da Cento (Bologna). — Comandante di plotone di grande perizia, guidava i suoi dipendenti con l'esempio infondendo loro spirito combattivo e sprezzo del pericolo. Durante un attacco di una munita posizione avversaria, mentre alla testa del suo reparto assaltava un fortino, veniva gravemente ferito da una raffica di fuoco nemico. Prima di morire, trovava la forza di lanciare contro il nemico in fuga le ultime bombe a mano di cui era in possesso e di incitare alla lotta i suoi uomini. — Bresovac (Jugoslavia), 27 aprile 1945.

LA FORGIA Umberto fu Vincenzo, classe 1916, da San Severo (Foggia). — Già distintosi per slancio combattivo e per sprezzo del pericolo durante un precedente periodo di lotta partigiana, era di esempio al suo reparto nel corso di un attacco assaltando fra i primi munite posizioni difensive avversarie. Ferito mortalmente da una raffica di fuoco nemico, immolava la sua esistenza alla causa della libertà nell'atto di incitare i commilitoni a proseguire nella lotta. — Majdan - Quota 214 (Jugoslavia), 22 aprile 1945.

MARTEDDU Sergio di Michele, classe 1926, da Trieste. — Evaso dalla prigionia tedesca, entrava a far parte di una formazione partigiana portandovi l'ardore e l'entusiasmo della sua giovanissima età. Nel corso di un aspro combattimento accorreva sempre fra i primi dove maggiormente infuriava la lotta galvanizzando i commilitoni con l'esempio e con la parola. Colpito da una raffica di fuoco nemico, offriva la sua esistenza alla causa della libertà nell'atto di pronunciare parole di amor patrio. — Quota 279 (Jugoslavia), 25 aprile 1945.

MOSCHILLO Pasquale di Angelo, classe 1921, da Laureana Cilento (Salerno). — Volontario nelle file partigiane, fin dal primo giorno della lotta si distingueva in numerose azioni per abnegazione e per sprezzo del pericolo. Nel corso di un violento combattimento, rimasto circondato con il suo reparto, sosteneva per più ore unitamente a pochi commilitoni, l'urto maggiore dell'avversario mentre il grosso delle forze rompeva l'accerchiamento nel punto più favorevole. Portatosi con l'arma automatica a lui in consegna in posizione avanzata, malgrado la violenta reazione di fuoco riusciva ad infliggere al nemico molte perdite. Gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso e continuava a combattere fino a che, giunto all'estremo delle forze, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Crni Vrh (Jugoslavia), 23 giugno 1944.

PAOLETTONI Amedeo di Sabatino, classe 1921, da Vallebuia (Lucca). — Partigiano particolarmente ardimentoso, si distingueva per abnegazione e spirito di sacrificio. Nel corso di un combattimento, si offriva volontario per una operazione di rifornimento munizioni, pur conscio di dover attraversare una zona scoperta, fortemente battuta dal fuoco avversario. Gravemente colpito da una raffica di mitragliatrice, trovava la forza di trascinarsi per continuare la sua missione, al termine della quale — giunto all'estremo delle forze — offriva generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Belgrado (Jugoslavia), 15-21 ottobre 1944.

PITTAU Fernando di Bardilio, classe 1920, da Sanluri (Cagliari). — Evaso dalla prigionia tedesca, entrava a far parte di una formazione partigiana distinguendosi per abnegazione e sprezzo del pericolo. Porta-ordini, si offriva volontariamente di recapitare una comunicazione urgente, pur conscio di dover attraversare una zona scoperta e fortemente battuta dal fuoco avversario. Gravemente ferito da una raffica di mitragliatrice, trovava la forza di trascinarsi per continuare la sua missione, al termine della quale — dissanguato — offriva generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Quota Majdan (Jugoslavia), 22 febbraio 1945.

REPACI Giuseppe di Giuseppe, classe 1915, da Campo Calabro (Reggio Calabria). — Evaso dalla prigionia tedesca, impugnava le armi per la libertà della Patria. Porta fucile mitragliatore, dava prova di intrepido coraggio e di elette virtù militari nel corso di numerosi combattimenti. Durante un violento contrattacco, si lanciava all'assalto con l'abituale perizia ed entusiasmo per stroncare la resistenza nemica. Ferito, proseguiva nell'azione riuscendo a conquistare una postazione nemica da dove batteva con la propria arma automatica l'avversario in fuga. Nuovamente colpito, cadeva eroicamente suggellando con l'estremo sacrificio un luminoso periodo di lotta nelle file partigiane. — Quota Poljjana (Jugoslavia), 5 dicembre 1944.

RUTTAR Attilio fu Andrea, classe 1916, da Cividale (Udine). — Evaso dalla prigionia tedesca, entrava a far parte di una formazione partigiana distinguendosi per abnegazione e per sprezzo del pericolo. Nel corso di un duro attacco contro munite posizioni nemiche, alla testa dei suoi uomini, si lanciava all'assalto di un fortino che riusciva ad espugnare con lancio di bombe a mano. Nella prosecuzione dell'azione, veniva gravemente ferito da una raffica di mitragliatrice. Prima di offrire la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di lanciare contro l'avversario tutte le bombe a mano di cui era ancora in possesso e di incitare i commilitoni alla lotta. — Majdan (Jugoslavia), 21 aprile 1945.

SCARSO Ignazio di Giuseppe, classe 1922, da Rosolini (Siracusa). — Già distintosi più volte in precedenti combattimenti, era di esempio al suo reparto per sprezzo del pericolo e per slancio offensivo nell'attacco ad una munita posizione avversaria. Gravemente ferito, non desisteva dalla lotta ed incitava i commilitoni a proseguire nell'azione invitandoli a farsi scudo del proprio corpo. Giunto all'estremo delle forze, offriva la sua esistenza alla causa della libertà. — Spainiski Nijve (Jugoslavia), 17 gennaio 1945.

TEDESCHI Guido di Alfredo, classe 1920, da Piedimulera (Novara). — Combattente dotato di alte virtù militari, si distingueva sprezzo del pericolo e per spirito di sacrificio. Porta arma tiratore, nel corso di un duro combattimento, si portava — in zona scoperta — a breve distanza dalla posizione avversaria, incurante della violenta reazione. Gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso e continuava nell'azione di fuoco fino all'estremo delle forze immolando così la sua esistenza alla causa della libertà. — Strug - quota 1819 (Jugoslavia), 19 giugno 1944.

ZURLO Michelangelo di Raffaele, classe 1916, da Cercemaggiore (Campobasso). — Nel corso di un lungo periodo di dura lotta partigiana in territorio straniero (Albania), si offriva volontariamente di far parte di una pattuglia incaricata di una rischiosa azione durante la quale dava prova di grande ardimento e audacia. Ferito a morte, spirava tra le braccia dei commilitoni gridando il suo odio al nemico. — Forca - Ponte Erzen (Albania), 16 novembre 1944.

(2574)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 219.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

73) Estetica;
74) Storia della Chiesa;
75) Storia dell'arte contemporanea;
76) Storia dell'architettura e dell'urbanistica;
77) Istituzioni medioevali;
78) Filologia dantesca.

Dopo l'art. 68 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del seminario di lingue e letterature straniere moderne ammesso alla Facoltà di lettere e filosofia.

Seminario di lingue e letterature straniere moderne

Art. 69. — Il seminario di lingue e letterature straniere moderne comprende ed integra gli insegnamenti di lingua e letteratura francese, inglese, tedesca, spagnola, olandese e fiamminga, rumena, russa, le letterature ispano-americana e nord-americana e le eventuali altre letterature moderne.

Art. 70. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

19) Linguistica;
20) Storia e critica del cinema;
21) Metodologia e didattica degli audiovisivi;
22) Storia della lingua latina;
23) Storia contemporanea.

Gli articoli dal n. 357 al 364, relativi alla Scuola di perfezionamento in Economia montana delle Venezie sono abrogati e sostituiti dai seguenti relativi al corso di perfezionamento in Economia montana delle Venezie.

Corso di perfezionamento in Economia montana delle Venezie

Art. 357. — Alla Facoltà di agraria è annesso il corso di perfezionamento in « Economia montana delle Venezie ».

Il corso ha lo scopo di preparare i laureati in Scienze agrarie e in Scienze forestali per metterli in grado di affrontare i problemi dell'economia montana, di dirigere, amministrare ed assistere aziende silvane e pastorali di montagna, di condurre ricerche in luogo, svolgere azione di propaganda e di impartire l'insegnamento in Istituti e Scuole professionali agrarie specializzate, in relazione alle attività preminenti delle singole zone.

Il corso ha due diversi indirizzi:

a) ecoologico-selvicolturale;
b) economico-zootecnico.

Alla fine del corso viene rilasciato un certificato di frequenza e di esami.

Art. 358. — Al corso di perfezionamento in Economia montana delle Venezie possono iscriversi, per il conseguimento del certificato di frequenza e di esami, i laureati in Scienze agrarie o in Scienze forestali.

Il numero massimo degli iscritti è determinato annualmente dal direttore del corso, con preferenza ai cittadini residenti nelle Venezie.

Art. 359. — E' direttore del corso il professore ufficiale di Economia e politica agraria della Facoltà di agraria dell'Università di Padova e vicedirettore il professore ufficiale di Selvicoltura.

Art. 360. — La durata degli studi per il conseguimento del certificato di frequenza e di esami del corso di perfezionamento è di un anno.

Art. 361. — Durante il corso per l'indirizzo ecologico-selvicolturale gli iscritti debbono frequentare i seguenti insegnamenti:

1) Geologia, mineralogia e petrografia;
2) Climatologia;
3) Sistematica delle specie di interesse forestale;
4) Pedologia (chimica, fisica e biologia del suolo);
5) Metodologie per la definizione dei caratteri stazionali;
6) Selvicoltura: trattamento del bosco, biologia ed ecologia degli alberi forestali e dei vegetali del sottobosco.

Durante il corso per l'indirizzo economico-zootecnico gli iscritti debbono frequentare i seguenti insegnamenti:

1) Agronomia montana: pascolicoltura, praticoltura;
2) Economia dell'azienda di montagna;
3) Legislazione relativa alla montagna;
4) Zoologia forestale venatoria ed acquicoltura;
5) Zootecnica.

I corsi possono essere integrati da conferenze, esercitazioni e da visite sul luogo.

Durante il corso gli iscritti si dedicano anche alla compilazione di un lavoro applicativo originale (piano, progetto, studio, ecc.) in una delle materie professionali, procedendo nelle zone montane oggetto della ricerca, alla raccolta di dati, indagini ed esperienze necessari.

L'argomento del lavoro deve essere approvato dal competente professore ufficiale.

Art. 362. — Per essere ammesso all'esame per il conseguimento del certificato, l'iscritto deve aver ottenuto tutte le attestazioni di frequenza agli insegnamenti del corso, superando i relativi esami ed aver compilato il lavoro originale di cui all'articolo precedente.

Art. 363. — L'esame per il conseguimento del certificato consiste nella discussione del lavoro compilato dall'iscritto durante il corso.

La Commissione di esame per il conseguimento del certificato è presieduta dal preside della Facoltà di agraria e composta di almeno cinque professori ufficiali scelti tra i docenti del corso e della Facoltà di agraria.

Art. 364. — Le tasse e sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare per la iscrizione e la frequenza del corso sono fissate dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà di agraria.

L'ammontare dei contributi viene stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e il direttore del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 220.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

20) Filosofia della religione;
21) Filosofia della storia.

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

20) Storia delle religioni;
21) Estetica;
22) Filosofia della religione;
23) Filosofia della storia.

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica sono aggiunti quelli di:

24) Spettroscopia (ad indirizzo fisico);
25) Meccanica quantistica (ad indirizzo fisico);
26) Teoria quantistica della misura (ad indirizzo fisico).

Art. 61. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

22) Fitogeografia;
23) Ecologia vegetale;
24) Patologia generale;
25) Microbiologia.

Art. 62. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di:

24) Farmacologia.

Art. 69. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di:

12) Microbiologia.

Dopo l'art. 84 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione di un Centro di calcolo con il seguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Centro di calcolo

Art. 85. — Nell'Università è costituito un Centro di calcolo, avente lo scopo di rispondere alle esigenze dell'insegnamento e della ricerca. Il Centro compie lavori in proprio e presta la sua opera a favore degli Istituti universitari ed eventualmente di terzi, ed è regolato da apposito statuto con annesso regolamento approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1966, n. 221.

Autorizzazione all'accettazione della donazione di un immobile disposta a favore dello Stato dal comune di Cagliari.

N. 221. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Cagliari con atto 16 febbraio 1963, n. 12699 di rep., rogato dal notaio avv. Francesco Vacca di Cagliari, di tre appartamenti di nuova costruzione siti in Cagliari, via XXVIII Febbraio n. 15, insistenti sull'area distinta in catasto al foglio 12-*A*, mappale 39 sub/*f* da destinare ad alloggi per le famiglie di sottufficiali.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 147. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. 222.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale parrocchiale dello Spirito Santo, in Francavilla Fontana (Brindisi).

N. 222. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale parrocchiale dello Spirito Santo, in Francavilla Fontana (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 144. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel sommario e nel testo, il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, n. 1657, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1966, n. 58, è così rettificato: « Inclusione dell'abitato di Pitigliano, in provincia di Grosseto, fra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato ».

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1965.
Rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e grano tenero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, numero 723;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, con il quale è sato stabilito un rimborso alla produzione per il granoturco ed il grano tenero utilizzati nella produzione di amidi;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1963 che determina le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e grano tenero;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1965 con il quale vengono fissate fino al 30 giugno 1965 le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e di grano tenero;

Visto il regolamento n. 44/65 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 29 marzo 1965, che proroga il rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e di grano tenero;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° luglio 1965 al 30 settembre 1965 il rimborso alla produzione di amidi previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, è stabilito nelle seguenti misure:

1) nei limiti di un contingente di quintali 2.625 (duemilaseicentoventicinque) di grano tenero, in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del grano tenero, in vigore alla data d'impiego, e 7 unità di conto per ogni 100 chilogrammi di cereale;

2) per i quantitativi di grano tenero eccedenti il contingente di cui al paragrafo 1, in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata di detto cereale, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1965-1966 e 7 unità di conto, per ogni 100 chilogrammi di cereale;

3) in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del granoturco, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1964-65 e 6,10 unità di conto, per ogni 100 chilogrammi di cereale.

Art. 2.

Nel caso che venga impiegata direttamente farina di grano tenero per la produzione di amido, il rimborso è determinato in base al tasso di conversione fissato dal regolamento della Commissione della Comunità Economica Europea il 20 dicembre 1962, n. 165, nella misura di kg. 140 di grano tenero per 100 chilogrammi di farina.

Art. 3.

Qualora alla fabbricazione di amidi vengano destinati grano tenero, granoturco e farina di grano tenero importati dall'estero, un conguaglio sarà effettuato tra il prelevamento applicato ai cereali impiegati ed il rimborso previsto ai precedenti articoli.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

(3582)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1966.
Sessione ordinaria di aprile 1966 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1966 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, prevedura dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 400, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio dal Tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso Tribunale;

c) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato col quale l'Organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492 modificato con la legge 5 dicembre 1964, numero 1267) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 4 marzo 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1966
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 287

(3650)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1966.

Rettifica della denominazione e dell'estesa di una strada classificata provinciale, in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale n. 5157 del 28 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1966, n. 15, con il quale è stato classificato provinciale il tronco stradale che inizia in località Granero del comune di Portula, sulla provinciale Trivero Pianceri e termina in località Squissa del comune di Crevancuore sulla provinciale Crevancuore-Gattinara e ne è stata indicata la relativa lunghezza in km. 7+120;

Vista la nota n. 1246 del 12 febbraio 1966, con la quale l'Amministrazione provinciale di Vercelli ha precisato che l'esatta lunghezza del tronco di strada provincializzato è di km. 6+670 anzichè di km. 7+120, poichè non doveva essere provincializzato il tratto di strada della lunghezza complessiva di ml. 450, svolgentesi in territorio del comune di Pray, fra le località « Disco » e « Ponte Provinciale », in quanto parte della strada provinciale « Biella-Valsesia »;

Ritenuto, pertanto, che occorre rettificare la denominazione del tronco stradale in questione, escludendo il tratto dalla località « Disco » al « Ponte Provinciale » e conseguentemente riducendo la lunghezza del tronco stesso da km. 7,120 a km. 6,670;

Ritenuto quindi che la denominazione e l'estesa del tronco stradale anzidetto devono essere le seguenti: « dalla località Granero del comune di Portula, sulla provinciale Trivero Pianceri, fino alla località « Disco » sulla strada provinciale Biella-Valsesia, e dalla località « Ponte Provinciale » sulla provinciale stessa alla località Squissa del comune di Crevancuore, dell'estesa di km. 6,670 »;

Decreta:

La denominazione e l'estesa del tronco stradale di cui alle premesse sono rettificate come sopra: « dalla località Granero del comune di Portula, sulla provinciale Trivero-Pianceri, fino alla località « Disco » sulla strada provinciale Biella-Valsesia e dalla località « Ponte Provinciale » sulla provinciale stessa, alla località Squissa del comune di Crevancuore dell'estesa di km. 6+670 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1966

(3533) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1966.

Autorizzazione della « Mostra internazionale del turismo e della convivenza » da tenersi in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione della « Mostra internazionale del turismo e della convivenza »;

Decreta:

E' autorizzata la « Mostra internazionale del turismo e della convivenza », da tenersi in Roma dal 14 al 19 maggio 1966.

Roma, addì 12 aprile 1966

(3651) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Villalago (L'Aquila).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la domanda in data 21 gennaio 1965, con la quale il comune di Villalago (L'Aquila) ha richiesto la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Considerato che detta domanda è irricevibile perchè prodotta oltre il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Villalago (L'Aquila) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Villalago (L'Aquila).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di L'Aquila con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di L'Aquila o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3530)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Onanì (Nuoro).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1964 con la quale il comune di Onanì (Nuoro) ha richiesto la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Considerato che detta domanda è irricevibile perchè prodotta oltre il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Onanì (Nuoro) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Onanì (Nuoro).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto

di Nuoro con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Nuoro o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 aprile 1966

(3531) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società per azioni « Aziende Colori Nazionali Affini - A.C.N.A. S.p.A. », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società per azioni « Aziende Colori Nazionali Affini - A.C.N.A. - S.p.A. », con sede in Milano, largo G. Donegani, 1/2, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società per azioni « Aziende Colori Nazionali Affini - A.C.N.A. - S.p.A. », con sede in Milano, largo G. Donegani, 1/2, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli ampianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Milano con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3529)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società per azioni « Cartiere Miliani - Fabriano », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società per azioni « Cartiere Miliani - Fabriano », con sede in Roma, via Vittorio Veneto n. 7, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963;

Considerato altresì che nei confronti delll'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell' energia elettrica dell' impresa della Società per azioni « Cartiere Miliani - Fabriano », con sede in Roma, via Vittorio Veneto n. 7, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Roma con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Roma o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3532)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1966.

Determinazione, per il biennio 1966-1967, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, all'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, nonchè alla destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Sentita la Commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo preventiva autorizzazione - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonchè l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Su richiesta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 2.

Rilascio autorizzazioni in Comuni con popolazione superiore a 10.000 *abitanti*

Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è subordinato nel biennio 1966-1967 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi, purchè distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema:

a) tutte le frazioni;

b) le località appartenenti a Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1966 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1964-1965 rispetto al biennio 1962-1963. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1967 il raffronto verrà operato tra il biennio 1965-1966 ed il biennio 1963-1964. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 10% nel biennio antecedente all'anno della concessione.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km. 2 dal cinema più vicino del capoluogo del Comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattisi di località appartenenti a Comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione alla eccedenza di incremento rispetto al limite del 10% verificatasi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

Agli effetti della concessione dei nuovi posti i Comuni sono ripartiti in 4 classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10% potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

classe I: Comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10%;

classe II: Comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: 300 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10%;

classe III: Comuni da oltre 400.000 a 1 milione di abitanti: 600 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10%;

classe IV: Comuni con oltre 1 milione di abitanti: 800 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10%.

Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo, alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre ai festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Potrà tuttavia essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di 400 posti. secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero di posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti inferiore a tale capienza.

Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 3.

Zone periferiche di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e piani urbanistici

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 2 e 5, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km. 2 in linea d'aria dal più vicino cinema.

Al criterio suddetto si può altresì derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche comprese nei piani urbanistici, approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (C.E.P.), previsti per una popolazione non inferiore a 4000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.

Art. 4.

Rilascio autorizzazioni in Comuni sino a 10.000 abitanti

Per il rilascio delle autorizzazioni nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di films lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 25% nei confronti del biennio precedente. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1966 il raffronto verrà operato tra il biennio 1964-1965 ed il biennio 1962-1963, mentre per il 1967 il raffronto verrà operato tra il biennio 1965-1966 ed il biennio 1963-1964, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 25% sopra indicato.

Art. 5.

Arene estive

Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli Comuni, frazioni o località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2.

Alle autorizzazioni, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunciata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli — sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti — l'agibilità sarà rilasciata dalla competente Prefettura, che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno e il 15 ottobre.

Art. 6.

Comuni, frazioni o località sprovvisti di cinema

Nei Comuni o frazioni o località del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli

spettatori. Qualora si tratti di frazione o località l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno 2 km. per via normale dal più vicino cinema.

Art. 7.

Deroghe particolari

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 2 e 4 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di films prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di films scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per Comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per Comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per Comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di Provincia. Potrà inoltre essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di films prodotti per ragazzi anche nei Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti sprovvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di Comune ove esista un unico esercizio cinematografico, il quale seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione;

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici in locali destinati a teatro, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e situati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un adeguato incremento delle presenze nel biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di films cortometraggi di lunghezza non superiore a 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore ai 2.000 metri realizzati in base alle leggi precedenti, nonchè films di carattere scientifico e didattico ed attualità.

I provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo sono adottati sentito il parere delle Organizzazioni sindacali nazionali dei produttori e distributori dei films, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

Si può prescindere dalla valutazione del parere previsto dal comma precedente nell'ipotesi in cui non sia espresso entro il termine di 60 giorni dalla data della richiesta.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo determina in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera *d*) del presente articolo, i periodi da riservarsi, nel corso dell'anno, rispettivamente all'agibilità cinematografica, che deve avere carattere continuativo ed all'agibilità teatrale.

Art. 8.

Rimodernamenti

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, purchè di capienza non superiore agli ottocento posti e in attività da almeno dieci anni, intendendo in tal modo di aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione può essere rilasciata, in deroga ai normali criteri di cui agli articoli 2, 4 e 5, fino ad un aumento di posti nella misura del 40 % del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura massima del 50 % se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli ottocento posti, sia previsto l'allestimento di palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali e la iniziativa si riferisca a Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti sprovvisti di teatri od a Comuni i cui teatri preesistenti siano stati distrutti da eventi bellici od abbiano comunque cessato l'attività per causa di forza maggiore.

In ogni caso potrà autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.

Art. 9.

Trasferimenti

Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto, è consentito nell'ambito dello stesso quartiere o ripartizione comunale. Qualora manchi tale specifica distinzione amministrativa, il trasferimento è consentito a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno 500 metri in linea d'aria dal più vicino cinema.

Art. 10.

Concessioni a favore di profughi

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripri-

stinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per i profughi già rientrati in patria.

Le concessioni di autorizzazioni a favore di profughi di cui all'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, possono essere effettuate a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno 500 metri in linea d'aria dal più vicino cinema e subordinatamente alla accertata sussistenza del requisito della equivalenza, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo in rapporto alla importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 11.

Spettacoli misti

Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 2 e 4 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 12.

Norme procedurali per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, devono contenere l'indicazione delle norme in base alle quali si richiede l'autorizzazione medesima e devono essere presentate, in duplice copia, su carta legale, tramite le Prefetture competenti, al Ministero del turismo e dello spettacolo — Direzione generale dello spettacolo — corredate dai seguenti documenti:

a) progetto del locale, in duplice copia — firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale — che deve comprendere la planimetria generale in scala 1:500 con l'indicazione dell'area destinata o occupata dalla sala cinematografica; piante in scala 1:100 in cui risultino il numero e la disposizione dei posti, la posizione e la dimensione della cabina di proiezione, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi; sezione longitudinale e trasversale in scala 1:100;

b) relazione tecnico illustrativa, in duplice copia, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

c) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere esibito il contratto di fitto del locale nonchè un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

d) certificato S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località in esame a seconda trattisi di Comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti nelle ipotesi previste dal decreto;

e) carta topografica del Comune, frazione o località convalidata dall'Ufficio tecnico del Comune, con l'indicazione dell'area del costruendo locale e della distanza dal cinema più vicino per le richieste avanzate in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema.

Per le sale per proiezioni a formato ridotto, le cui domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti per i cinema con macchina a formato normale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che non fanno obbligo della cabina di proiezione.

Sia la domanda che i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo devono essere muniti del timbro a data dal quale dovrà risultare il giorno di arrivo alla competente Prefettura dei documenti medesimi. Detto Ufficio, nel trasmettere le domande al Ministero del turismo e dello spettacolo, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie, indicando, anche, i cinema esistenti nella località con la precisazione del numero di posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa l'autorizzazione.

Art. 13.

Cinema ambulanti

Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 14.

Attuazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data di notificazione agli interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine entro 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio.

Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Per analoghi motivi potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri 18 mesi. Ulteriori proroghe per l'ultimazione dei lavori potranno essere concesse sentito il parere della Commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

Le istanze presentate anteriormente alla pubblicazione del presente decreto con la prescritta documentazione e fondate sull'incremento della frequenza degli spettatori o delle giornate di attività sulle quali non è stato adottato alcun provvedimento, dovranno essere integrato, a cura degli interessati, con il certificato della S.I.A.E. previsto dagli articoli 2 e 4.

Roma, addì 18 aprile 1966

Il Ministro: CORONA

(3539)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Aumento, da parte della S.I.A.E., del prezzo di fornitura dei biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 terzo e settimo comma della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che dispone il nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia;

Vista la richiesta della Società italiana autori ed editori formulata in ultimo con nota n. 2830 del 18 novembre 1965, tendente ad apportare un adeguamento del prezzo di fornitura dei biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, i prezzi per la fornitura, da parte della Società italiana autori ed editori, dei biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche sono fissati nelle seguenti misure:

a) L. 45 (quarantacinque) per ogni 100 biglietti « intestati » in unico tipo;

b) L. 47 (quarantasette) per ogni 100 biglietti « generici » (senza intestazione dell'esercizio) in unico tipo.

Roma, addì 22 dicembre 1965

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(3660)

DECRETO PREFETTIZIO 6 aprile 1966.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto 29 febbraio 1964, n. 1118/1-15-1, relativo alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1966;

Vista la lettera 11 marzo 1966, con la quale l'Ordine dei medici della provincia di Torino, in sostituzione del prof. Gian Pietro Ravera, dimissionario, designa, per la partecipazione al Consiglio provinciale di sanità quale competente in pediatria, il dott. Renato Morbidelli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto componente del Consiglio provinciale di sanità per il restante periodo del triennio 1964-1966;

Sentito al riguardo il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Renato Morbidelli, dottore in medicina e chirurgia competente in pediatria, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Torino per lo scorcio del triennio 1964-1966 in sostituzione del prof. Gian Pietro Ravera.

Torino, addì 6 aprile 1966

Il prefetto: CASO

(3503)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Bruno Musselli, Console onorario, titolare del Consolato onorario del Cile a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia e dell'Emilia.

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Vittorio de Luca Console onorario, titolare del Consolato Onorario della Repubblica del Gabon a Roma, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Shalom Hadaya, Vice console di Israele a Milano.

(3552)

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Conrado Risso Patron, Console aggiunto di Argentina a Genova.

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Manfred Steinkuhler, Vice console di Germania a Milano.

(3584)

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Corrado Agusta, Console generale onorario, titolare del Consolato generale onorario di Tailandia a Milano.

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Egon Raster, Console di Germania a Milano.

(3585)

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lino Gavagnin, Console onorario, titolare del Consolato onorario di Germania a Venezia con giurisdizione sulle provincie di Venezia, Belluno e Treviso.

In data 13 aprile 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Theodore E. Russell, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(3586)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione « Opera Casa Nido », con sede in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1966, su proposta del Ministro per l'interno è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1964, con il quale la predetta Associazione venne autorizzata a permutare un terreno, sito nel comune di Castelfranco Veneto (Treviso), sezione *C* Trevilla e distinto al catasto al foglio I, mappa n. 73-*c*, ed al foglio II, mappa n. 216, con altro terreno situato nel comune di Roma, al km. 12° di via Boccea, e registrato alla partita n. 12316, sezione *D*, foglio n. 174, particella n. 204, di proprietà di mons. Guerrino Milani.

Con lo stesso decreto 8 marzo 1966, la predetta Associazione è stata autorizzata ad accettare la donazione del terreno suindicato disposta in suo favore da mons. Guerrino Milani con atto in data 30 maggio 1962 a rogito del notaio dott. Raffaele Capasso, repertorio n. 14993/5565.

(3486)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1966, il sig. Vitale Ermanno è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Fasano Gaetano, dimissionario.

(3361)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Unione e Progresso », con sede in Lecce

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1966, il dott. Raffaele Meleleo viene nominato commissario liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento in data 12 giugno 1958, in sostituzione del dott. Francesco De Matteis, revocato dall'incarico.

(3363)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Achille Grandi », con sede in Copertino (Lecce).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 aprile 1966, il dott. Raffaele Meleleo viene nominato commissario liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento dell'11 aprile 1958, in sostituzione del dott. Francesco De Matteis, revocato dall'incarico.

(3364)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Iosti » di Mortara (Pavia) ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia n. 24671 in data 17 giugno 1964, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Iosti » di Mortara (Pavia) è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 (un milione). Detta somma dà un interesse di L. 55.750 da devolersi nel modo seguente:

L. 30.000 (trentamila) per il conferimento di una borsa di studio « Sandra Biscaldi » da assegnarsi ogni anno all'alunno od alunna della Scuola che oltre a distinguersi nello studio della lingua francese si distingua pure per bontà d'animo;

L. 25.750 per la costituzione di una rendita annua « Sandra Biscaldi » da usarsi ogni anno dalla Cassa scolastica della suddetta Scuola media statale « G. Iosti » di Mortara per le necessità dell'Istituto.

(3389)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1966, registro n. 28, foglio n. 136, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal sig. De Santis Angelo, avverso l'esito del concorso per un posto di bidello supplente presso la Scuola media di Alessano (Lecce).

(3494)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1966, registro n. 30, foglio n. 71, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, in ordine al ricorso straordinario prodotto dal sig. Macchia Salvatore, avverso la sua esclusione dal concorso per un posto di bidello supplente presso la Scuola media di Matino (Lecce).

(3495)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 24 gennaio 1966 al 30 gennaio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	2.173	3.344	992	2.173	4.491	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.783

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.984	11.111	6.661	7.984	9.958	18.652
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.773	9.719	5.578	8.773	10.173	21.013
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10.073	9.679	5.188	10.073	11.633	23.533
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	11.633	9.631	4.720	11.633	13.385	26.557
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . .	12.413	9.607	4.486	12.413	14.261	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.193	9.583	4.252	13.193	15.137	29.581
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.573	9.479	3.238	16.573	18.933	36.133
	24	8. superiore al 43 %	23.853	9.255	1.563	23.853	27.109	50.245
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.210	8.156	4.015	7.210	8.610	17.263
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510	8.116	3.625	8.510	10.070	19.783
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070	8.068	3.157	10.070	11.822	22.807
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850	8.044	2.923	10.850	12.698	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630	8.020	2.689	11.630	13.574	25.831
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010	7.916	1.675	15.010	17.370	32.383
	35	7. superiore al 43 %	22.290	7.692	zero	22.290	25.546	46.495
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	1.548
	41	2. altri	6.421	9.548	5.098	6.421	8.395	14.902
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	26.420
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	44.913
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.783
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	8.610 (*f*)	17.263 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	10.070 (*f*)	19.783 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	11.822 (*f*)	22.807 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	12.698 (*f*)	24.319 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	13.574 (*f*)	25.831 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	17.370 (*f*)	32.383 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	25.546 (*f*)	46.495 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	5.098 (*f*)	6.421 (*f*)	8.395 (*f*)	14.902 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	29.545
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	48.038
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*) (*g*)	63.407 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	52.839 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	43.745 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa .	esente	esente	esente	esente	esente	7.485
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	18.776 (*h*)	zero	18.776 (*h*)	18.776
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	18.776

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.561	15.660	zero	5.561	9.112 (c)	30.980
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (c)	22.655
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	1.281	7.598	zero	1.281	1.510 (c)	14.931
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	13 16	F. formaggi fusi	4.421	12.885	3.644	5.943	9.851 (c)	30.634
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(1755)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Approvazione del progetto di variante del piano di zona del comune di Buonalbergo (Benevento)

Con decreto provveditoriale n. 12336 in data 13 aprile 1966, è stato approvato — con prescrizioni e stralcio — il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di Buonalbergo (Benevento) approvato con decreto provveditoriale n. 20584 in data 8 maggio 1963.

Con il citato decreto provveditoriale n. 12336, è stata accolta l'opposizione prodotta da Coluccio Severino avverso la variante suddetta e sono state respinte le opposizioni prodotte da Marzio Perrelli e da Coluccio Giuseppe.

Le opposizioni prodotte da Padrevita Mario, Pacifico Giovanni e di Bellonia Donato ed altri non danno luogo a provvedere le richieste delle ditte stesse sono da prendersi in considerazione in sede di attuazione del piano di zona e ciò in relazione alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Infine, l'esposto prodotto direttamente al Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli da Lucrezia De Michele vedova Pellegrini non è stato preso in considerazione in quanto la particella n. 105, foglio n. 11 cui si riferisce l'esposto stesso non risulta elencata fra le proprietà vincolate dalla variante di che trattasi.

(3489)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del vice presidente della Commissione centrale per l'ammasso volontario della lana

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 31 marzo 1966, è stato nominato vice presidente della Commissione centrale per l'ammasso volontario della lana, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 14 aprile 1965, il dott. Carlo Cobre, ispettore generale nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del pari grado prof. Cataldo Verginelli.

(3393)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 16 febbraio 1966 « Delimitazione delle zone, in provincia di Catania, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1966, n. 81, al terzo comma delle premesse, in luogo di « Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351... » leggasi « Visto il primo comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1965, n. 351... ».

Inoltre dove è scritto comuni di « ... Mascaluccia, ... » deve leggersi comuni di « ... Mascalucia, ... ».

(3436)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 26 aprile 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,41	624,42	624,48	624,41	624,40	624,43	624,41	624,40	624,43	624,45
$ Can.	579,89	579,65	579,75	580 —	578,70	580,10	579,90	580,10	580,10	580 —
Fr. Sv.	144,46	144,58	144,55	144,58	144,50	144,45	144,535	144,45	144,45	144,57
Kr. D.	90,44	90,42	90,40	90,375	90,35	90,43	90,38	90,45	90,43	90,42
Kr. N.	87,26	87,28	87,25	87,28	87,25	87,27	87,2725	87,25	87,27	87,25
Kr. Sv.	121,07	120,98	120,95	120,90	120,90	121,05	120,92	121,10	121,05	121,05
Fol.	171,81	171,90	171,92	171,84	171,73	171,74	171,89	171,75	171,74	171,88
Fr. B.	12,52	12,521	12,5242	12,5225	12,515	12,52	12,522	12,52	12,52	12,52
Franco francese	127,42	127,40	127,39	127,415	127,35	127,42	127,4175	127,40	127,42	127,41
Lst.	1743,99	1743,75	1744,05	1743,70	1743,75	1743,95	1743,70	1743,95	1743,95	1743,50
Dm. occ.	155,48	155,45	155,50	155,46	155,45	155,46	155,445	155,50	155,46	155,45
Scell. Austr.	24,168	24,165	24,17	24,1670	24,15	24,17	24,1685	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,750	21,76	21,75	21,75	21,78	21,75	21,7465	21,76	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,417	10,42	10,43	10,42	10,42	10,42	10,413	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 26 aprile 1966

Rendita 5 % 1935	107,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,40
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1966

1 Dollaro USA	624,41
1 Dollaro canadese	579,95
1 Franco svizzero	144,557
1 Corona danese	90,377
1 Corona norvegese	87,276
1 Corona svedese	121,91
1 Fiorino olandese	171,865
1 Franco belga	12,522
1 Franco francese	127,416
1 Lira sterlina	1743,70
1 Marco germanico	155,452
1 Scellino austriaco	24,168
1 Escudo Port.	21,748
1 Peseta Sp.	10,416

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dall'A.N.A.S.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. Uno dei vincitori del concorso sarà assegnato alla sede di Cagliari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria);

diploma di licenza rilasciato dagli Istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

diploma di Istituto tecnico (Sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 173 del testo unico n. 3 su citato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di archivista, e siano muniti del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi sede che verrà loro assegnata, essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto i 18 anni di età e non oltrepassare i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e due impiegati della carriera direttiva della Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale medesima, i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, dei congiunti dei caduti in guerra e categorie assimilate, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OD-6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

e) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificati dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello Stato civile;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di

liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 400;

o) i coniugati e i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), del precedente articolo 13 e alla lettera *o*) dell'art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguirà la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale il vincitore, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale con qualifica iniziale della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 21.

Programma d'esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) principi di economia politica e di scienza delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 16 marzo 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1966
Registro n. 2, foglio n. 345

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano, 10 — ROMA

...I... sottoscritt... (cognome e nome) . . . . . chiede di essere ammess... a partecipare al concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle Strade (A.N.A.S.), di cui uno per la sede di Cagliari:

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

a) di essere nat.... a . . il . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . rilasciato dall'Istituto . . . . . di . . . . nell'anno scolastico . . . . . . ;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . . . . . ;

g) di essere residente a . . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) di non aver prestato servizio come impiegat.... presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza gli verrà assegnata.

Con osservanza

Il . . . . .

. . . .
(firma)

. . . .
(indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso).

(Autentica della firma)

(2887)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Bergamo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 339 del 10 marzo 1965, con cui veniva bandito concorso pubblico al posto di veterinario aggiunto del comune di Bergamo;

Visto il proprio decreto n. 685 in data 29 maggio 1965, con il quale - apportando modifica al prefato decreto n. 339 del 10 marzo 1965 - si bandiva concorso pubblico per titoli e per esami al posto di veterinario condotto del comune di Bergamo, istituito con deliberazione consigliare n. 22 del 17 marzo 1965 a soppressione del posto di veterinario aggiunto;

Visto il proprio decreto n. 801 del 5 luglio 1965, con il quale il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso summenzionato è stato prorogato alle ore 12 del giorno 30 settembre 1965;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, essendo stati soddisfatti gli adempimenti di legge inerenti al bando di concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2311;

Viste le designazioni e le proposte formulate a norma di legge dagli enti interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo.

Componenti:

Sozzi dott. Gaetano, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ghinelli dott. Italo, ispettore generale veterinario;

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;

Artioli prof. Delfo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Bellomo dott. Gian Battista, veterinario condotto.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Francesco Petrella, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le prove d'esame avranno luogo in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Bergamo, addì 5 aprile 1966

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(3396)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.